

-  +39 353 405 6062
-  info@legabiliardo.com
-  Via Umberto I, 56/c - 25020 Flero (BS)



# CODICE ETICO

## INDICE

### **Art. 1 - DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE**

### **Art. 2 - PRINCIPI GENERALI**

- art. 2.1 Principi Olimpici
- art. 2.2 Principio di legalità
- art. 2.3 Principi di lealtà sportiva
- art. 2.4 Principio di non violenza
- art. 2.5 Principio di non discriminazione
- art. 2.6 Principio di tutela della persona
- art. 2.7 Principio di responsabilità sociale
- art. 2.8 Principio di imparzialità
- art. 2.9 Doveri di riservatezza
- art. 2.10 Conflitto di interessi
- art. 2.11 Abuso d'ufficio

### **Art. 3 - NORME DI COMPORTAMENTO**

- art. 3.1 Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni
- art. 3.2 Rapporti con i fornitori
- art. 3.3 Risorse umane
  - art. 3.3.1 Selezione del personale e costruzione rapporto di lavoro
  - art. 3.3.2 Politiche di gestione delle risorse umane
- art. 3.4 Tutela della privacy
- art. 3.5 Ambiente di lavoro
- art. 3.6 Cultura della sicurezza e tutela della salute
- art. 3.7 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri soggetti terzi
- art. 3.8 Salvaguardia dei beni della Lega
- art. 3.9 Sistema di controllo interno
- art. 3.10 Principio di trasparenza nei rapporti tra i Destinatari e la Lega
- art. 3.11 Attività collaterali

### **Art. 4 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE**

- art. 4.1 Vigilanza in materia di attuazione del Codice
- art. 4.2 Violazioni e Sanzioni

### **Art. 5 - NORMA DI CHIUSURA**

+39 353 405 6062  
info@legabiliardo.com  
Via Umberto I, 56/c - 25020 Flero (BS)



## PREMESSA

La Lega Biliardo (di seguito Lega), nello svolgimento della propria attività, rispetta le leggi dello Stato e le norme dell'ordinamento sportivo in cui opera, richiamando la fondamentale importanza dei fattori morali e sociali dello sport, quale momento di formazione dell'individuo e di aggregazione comunitaria, sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti dell'U.E. e della Costituzione italiana.

In particolare, la Lega agisce in ottemperanza ai principi e doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà e correttezza sportiva, libertà e dignità della persona umana nel rispetto della diversità.

La Lega ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sull'origine etnica o territoriale, sulle abitudini sessuali, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.

Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità e l'immagine della Lega e dello sport del biliardo, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale nonché quale modello civico di vita valido anche fuori dal fenomeno sportivo.

Le norme contenute nel Codice integrano e completano le disposizioni dell'ordinamento giuridico generale e dell'ordinamento sportivo; esse costituiscono la base per la loro corretta interpretazione come regola di condotta per i soggetti destinatari (come infra definiti), e come base di valutazione degli organi di giustizia sportiva. Inoltre, costituiscono integrazione essenziale degli impegni e delle obbligazioni dei dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti della Lega verso la Lega stessa, fatta eccezione per gli avvocati ed i commercialisti i quali, nell'ambito dell'esercizio professionale, sono soggetti alle preminenti norme etiche e regolamentari del codice deontologico adottato dai rispettivi Ordini di appartenenza.

La mancata accettazione del presente Codice costituisce grave lesione del vincolo di fedeltà e fiducia fra la Lega ed i Destinatari della stessa.

## Art. 1 DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (di seguito Codice) costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e sportive ed il comportamento nell'ambiente di lavoro e dell'attività nell'ambito della Lega.

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per tutte le persone che operino per nome o per conto della Lega, legate ad essa ed ai suoi settori da rapporti organici o di lavoro, anche se occasionali o di semplice collaborazione, e pertanto per tutti i dirigenti, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori, di seguito definiti congiuntamente come i "Destinatari", fatta eccezione per gli avvocati ed i commercialisti i quali, nell'ambito dell'esercizio professionale, sono soggetti alle preminenti norme etiche e regolamentari del codice deontologico adottato dai rispettivi Ordini di appartenenza.

Il Codice è portato a conoscenza di terzi che ricevono incarichi dalla Lega o che abbiano con essa rapporti stabili o temporanei.

A fronte di quanto sopra riportato, ciascun Destinatario si impegna alla diffusione del presente Codice presso tutti i soggetti interessati, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti ed alla messa a disposizione di strumenti che ne favoriscano l'applicazione ed inoltre, a mettere in atto le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice stesso.

## Art. 2 PRINCIPI GENERALI

### art. 2.1 - Principi Olimpici

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare l'osservanza dei valori olimpici nello svolgimento delle attività sportive e di quelle ad esse preparatorie organizzative. Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro il doping, contro la violenza fisica e verbale contro le discriminazioni e contro ogni distorsione dei valori sportivi.

+39 353 405 6062  
info@legabiliardo.com  
Via Umberto I, 56/c - 25020 Flero (BS)



## **art. 2.2 - Principio di legalità**

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad osservare, senza evasioni ed elusioni, ed a interpretare correttamente nel loro reale valore sia le leggi della Repubblica, sia tutti i regolamenti emanati dalle Istituzioni sportive nazionali ed internazionali, con particolare attenzione a quelli adottati dalla Lega. La Lega adotta tale principio di legalità come inderogabile ed i Destinatari devono impegnarsi al rispetto di tali leggi e regolamenti. Chiunque ha rapporti con la Lega dovrà conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente al principio di legalità; ciò comporta la necessità di adeguare i propri comportamenti, non solo alle disposizioni di legge, ma anche ai complementari principi morali applicabili. Il perseguimento degli interessi della Lega non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di legalità, correttezza ed onestà. I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano a promuovere condotte di vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva e/o ogni comportamento illecito in generale. La Lega avrà facoltà di non porre in essere e/o risolvere i rapporti in essere, nel rispetto delle normative applicabili, con i soggetti che non si conformino, o cessino di conformarsi, al principio di legalità.

## **art. 2.3 - Principi di lealtà sportiva**

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano a comportarsi con la massima lealtà sia nei rapporti sportivi, sia in quelli di rapporti di natura amministrativa e/o contrattuale, osservando tutte le comuni prassi del fair play sportivo. Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati sportivi nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità e la verità del risultato sportivo. Si impegnano pertanto a denunciare la pratica di doping ed altri eventuali fattori che possano concorrere a falsare i risultati degli eventi sportivi ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

## **art. 2.4 - Principio di non violenza**

I soggetti destinatari del Codice Etico non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualche modo incitino alla violenza o ne costituiscano apologia; devono altresì astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive.

## **art. 2.5 - Principio di non discriminazione**

I soggetti destinatari del Codice devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla condizione economica, personale o sociale, alle abitudini sessuali, alla religione e/o alle opinioni politiche.

## **art. 2.6 - Principio di tutela della persona**

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano a garantire condizioni di attività sportiva rispettose della dignità individuale e ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona. Le Società, gli Enti ed i sodalizi sportivi Associati o aggregate alla Lega ed i loro Dirigenti devono vigilare al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti; devono promuovere e tutelare in particolare la formazione dei giovani sportivi, sia sul piano tecnico-sportivo, sia favorendo e comunque non ostacolando la prosecuzione dei cicli scolastici ed universitari di ciascuno. I soggetti destinatari del Codice Etico, ed in particolare le Società, gli Associati ed il personale medico, devono tutelare i dati personali degli atleti, con particolare riguardo a quelli sensibili.

## **art. 2.7 - Principio di responsabilità sociale**

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano a comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso, nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello Sport in Italia, con particolare attenzione al mondo degli spettatori sostenitori.

## **art. 2.8 - Principio di imparzialità**

I soggetti destinatari del Codice Etico devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con i quali intrattengono rapporti in funzione dell'attività svolta, anche nell'ambito sportivo.

+39 353 405 6062  
info@legabiliardo.com  
Via Umberto I, 56/c - 25020 Flero (BS)



#### **art. 2.9 Doveri di riservatezza**

Tutti coloro che collaborano ed operino per conto della Lega sono tenuti a non divulgare notizie di atti e provvedimenti prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate. I soggetti destinatari del Codice Etico non possono divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, se non per scopi connessi con l'esercizio della propria attività professionale in favore della Lega, utilizzare o diffondere informazioni privilegiate, manipolare o diffonderne i falsi. I soggetti destinatari del Codice Etico non possono consentire l'accesso a terzi ad atti, documenti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dalle prescrizioni interne. I soggetti destinatari del Codice Etico non possono acquisire e trattare dati se non per finalità connesse alle proprie funzioni, comunque prevenendo l'eventuale dispersione degli stessi.

#### **art. 2.10 Conflitto di interessi**

I soggetti destinatari del Codice Etico sono tenuti a prevenire situazioni, anche apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui possano essere coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate. Nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza ed opportunità, parimenti in ogni altro caso in cui il compimento di una azione o di un comportamento possa compromettere il rispetto del principio di imparzialità ed indipendenza, essi devono astenersi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce un caso tipico di conflitto di interessi l'aver un interesse economico o personale nel compimento di un atto per conto della Lega. Pertanto i Destinatari devono astenersi dal compiere, nell'ambito delle funzioni a loro attribuite, attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporto di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente.

#### **art. 2.11 - Abuso d'ufficio**

I soggetti destinatari del Codice Etico non devono abusare del ruolo rivestito, nel porre in essere atti contrari al proprio ruolo, né omettere o posticipare un atto per interessi personali o di terzi. I soggetti destinatari del Codice Etico non possono ricevere o richiedere benefici di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per compiere, omettere o ritardare un atto del proprio ufficio.

### **Art 3 NORME DI COMPORTAMENTO**

#### **art. 3.1 - Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni**

I Destinatari si impegnano a comunicare all'esterno informazioni veritiere e trasparenti; le informazioni riservate sono gestite con adeguate procedure interne, trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati. Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell'informazione, la comunicazione della Lega verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione; in nessun caso i Destinatari del presente Codice si prestano a divulgare notizie o commenti falsi e tendenziosi, sia riguardanti le attività della Lega, sia le relazioni esterne da essa intraprese in generale. I Destinatari non devono richiedere compensi o altre utilità a fronte della comunicazione o diffusione di notizie acquisite nel corso dell'attività svolta per conto della Lega, se l'attività è stata remunerata. I Destinatari non possono rilasciare interviste destinate alla diffusione, con qualunque mezzo, di informazioni riservate, apprese nell'ambito dell'attività svolta per conto e nell'interesse della Lega, o lesive dei diritti e interessi della stessa Lega e dei suoi rappresentati. I Destinatari possono svolgere attività giornalistiche inerenti alle attività della Lega, mediante la redazione di articoli di stampa o la partecipazione attiva a programmi radiofonici e televisivi, previa espressa autorizzazione rilasciata dalla stessa Lega.

#### **art. 3.2 - Rapporti con i fornitori**

Le relazioni con i fornitori sono improntate alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per i soggetti coinvolti, alla lealtà e all'imparzialità. La Lega si impegna a richiedere ai propri fornitori ed ai propri collaboratori esterni il rispetto dei principi comportamentali corrispondenti ai propri; ogni fornitore, partner commerciale o collaboratore esterno dovrà essere informato dell'esistenza del Codice e dei relativi impegni. La selezione dei fornitori si basa sulla uniformità e l'equità di trattamento garantendo la massima trasparenza ed efficienza attraverso una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire beni e servizi a livello adeguato; la Lega, escludendo qualsiasi discriminazione, utilizza esclusivamente i criteri legati ai requisiti della professionalità, dell'esperienza, della qualità, della lealtà, della sicurezza e tutela dell'ambiente.

+39 353 405 6062  
info@legabiliardo.com  
Via Umberto I, 56/c - 25020 Flero (BS)



Nei contratti con i fornitori sono presenti apposite clausole relative al rispetto del presente Codice Etico, essendo i rapporti con i fornitori improntati al senso di responsabilità e lealtà nel reciproco rispetto.

### **art. 3.3 - Risorse umane**

Le risorse umane sono considerate elemento essenziale per l'esistenza della Lega che riconosce l'importanza di stabilire e mantenere relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.

#### **art. 3.3.1 - Selezione del personale e costruzione rapporto di lavoro**

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, rispetto a quelli attesi dalle esigenze specifiche della Lega, nel rispetto dei principi dell'imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore deve ricevere esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione, agli elementi normativi e retributivi ed alle normative e comportamenti per i rischi connessi alla salute personale. Tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro secondo quanto previsto dagli obblighi di legge.

#### **art. 3.3.2 - Politiche di gestione delle risorse umane**

È proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone, a tal fine la Lega vieta di ricercare informazioni o effettuare indagini sulle opinioni, i gusti personali e, in generale, sugli aspetti privati dei dipendenti o collaboratori. Tutte le decisioni prese nell'ambito della gestione e dello sviluppo delle risorse umane, anche per accesso ai ruoli o incarichi diversi sono basate su considerazioni di profili di merito e/o corrispondenza dei profili attesi e profili posseduti dalle risorse. Le risorse umane sono valorizzate pienamente mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire il loro sviluppo e la loro crescita, anche attraverso la partecipazione del personale ad iniziative di formazione. Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice. La Lega e i dipendenti e/o collaboratori si impegnano reciprocamente ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti dal contratto di lavoro e/o di collaborazione secondo quanto previsto dal presente Codice, assicurando le prestazioni che sono loro richieste e rispettando gli impegni assunti.

### **art. 3.4 - Tutela della privacy**

La Lega si uniforma alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali e sensibili di cui al "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d.lgs. n. 196 del 2003); con riguardo al trattamento dei dati personali, la Lega si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto, esatto, pertinente e non eccedente, garantendo i diritti dell'interessato e mettendo in atto specifiche cautele volte ad informare ciascun dipendente e collaboratore incaricato del trattamento, sulla natura del trattamento, sulle sue modalità e sugli ambiti di comunicazione.

### **art. 3.5 - Ambiente di lavoro**

La Lega si impegna a garantire che le proprie risorse umane svolgano attività lavorativa in un ambiente di lavoro sereno e rispettoso delle esigenze di tutti, favorendo lo sviluppo di relazioni umane e professionali proficue e durature, al fine di un ottimale raggiungimento degli obiettivi della Lega. I dipendenti devono contribuire attivamente alla costruzione del rispetto reciproco, mostrando sensibilità ed attenzione verso i colleghi.

A tal fine, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono vietati:

- comportamenti offensivi e violenti verso colleghi e/o sottoposti;
- comportamenti intimidatori e molesti anche attraverso l'abuso della posizione gerarchica, che tendano a creare un ambiente di lavoro ostile nei confronti dei colleghi, ivi comprese le pratiche legate al mobbing;
- atteggiamenti ingiustificati che possano in qualche modo interferire negativamente nelle prestazioni lavorative dei colleghi.

### **art. 3.6 - Cultura della sicurezza e tutela della salute**

La Lega si impegna a garantire un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza promuovendo comportamenti responsabili e preservando, attraverso il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori. Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché

al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni. Ciascun dipendente e/o collaboratore deve astenersi dal prestare la propria attività sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o altre sostanze che sortiscano analogo effetto e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa. La Lega si impegna a far rispettare nei luoghi di lavoro il divieto di fumo di cui all'art. 51 della legge 16.01.2003 n.3. I dipendenti/collaboratori, nell'ambito del proprio ruolo e proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

#### **art. 3.7 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri soggetti terzi**

I rapporti tra la Lega e la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche sono improntati ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione. Viene rifiutato qualsiasi tipo di comportamento che possa ricondursi a una natura collusiva o idonea a pregiudicare i principi espressi nel presente Codice.

#### **art. 3.8 - Salvaguardia dei beni della Lega**

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a salvaguardare i beni della Lega, identificabili nei beni mobili ed immobili, inclusi impianti ed attrezzature sportive, nonché le risorse informatiche e tecnologiche, inclusa la posta elettronica ed i supporti informatici. L'utilizzazione degli stessi dovrà essere responsabile e diligente, nonché in linea con le procedure e le indicazioni fornite dalla Lega.

#### **art. 3.9 - Sistema di controllo interno**

La Lega riconosce l'importanza di dotare di un adeguato sistema di controllo interno quale strumento che possa assicurare la verificabilità e la conoscibilità delle operazioni della Lega, il rispetto delle leggi e delle procedure della Lega, la gestione ottimale ed efficiente e l'accuratezza e completezza dei dati contabili e finanziari. Tutti i Destinatari del Codice Etico, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono tenuti a partecipare attivamente al fine di attuare un efficace sistema di controllo interno provvedendo altresì al continuo miglioramento dello stesso.

#### **art. 3.10 - Principio di trasparenza nei rapporti tra i Destinatari e la Lega**

In ottemperanza al principio di trasparenza amministrativa, tutti i Destinatari forniscono alla Lega il proprio curriculum vitae, che dovrà contenere, come minimo, luogo e data di nascita, titolo di studio, eventuali abilitazioni professionali e specializzazioni, precedenti esperienze lavorative. Tali documenti dovranno essere conservati in apposito archivio a cura del Segretario Generale e presso il suo ufficio e saranno liberamente consultabili da quest'ultimo e dal Presidente. I curricula saranno, altresì, resi accessibili ad altri soggetti terzi, esclusivamente previa presentazione di idonea istanza motivata e conseguente autorizzazione del Segretario Generale.

#### **art. 3.11 - Attività collaterali**

Qualora non siano vincolati di esclusività, i Destinatari, ottemperati gli impegni verso la Lega, sono liberi di svolgere altre attività: tuttavia essi si impegnano a non intraprendere in favore di soggetti diversi dalla Lega alcuna attività che possa risultare inopportuna, impropria, di ostacolo, limitativa o lesiva dei doveri e/o degli impegni assunti verso la Lega. In ogni caso i Destinatari, finché sono vincolati dal presente Codice, non possono utilizzare i beni della Lega, nonché i dati o le notizie di carattere organizzativo, amministrativo, gestionale o simili, appresi nell'ambito dell'attività in favore della Lega, per prestare servizi in favore di altri soggetti, ovvero ottenerne compensi in denaro o altra utilità.

### **Art. 4 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE**

Ogni Dirigente, dipendente, collaboratore e/o consulente nonché chiunque svolga a qualunque titolo la propria attività a favore della Lega è tenuto a conoscere le norme contenute nel Codice e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione, derivanti dalla Legge o da procedure e regolamenti interni. Ogni Dirigente, dipendente, collaboratore e/o consulente deve altresì accettare in forma esplicita gli impegni derivanti dal presente Codice, nel momento di costituzione del rapporto con la Lega, ovvero nel momento di prima diffusione del Codice o di sue eventuali modifiche o integrazioni rilevanti.

#### **art. 4.1 - Vigilanza in materia di attuazione del Codice**

Al Presidente della Lega, ovvero a un suo delegato appositamente incaricato o ad una Commissione istituita ad hoc, sono attribuiti i

- +39 353 405 6062
- info@legabiliardo.com
- Via Umberto I, 56/c - 25020 Flero (BS)



seguenti poteri in relazione al Codice Etico:

- monitorare sull'applicazione, il rispetto e la diffusione del Codice da parte dei soggetti interessati;
- valutarne la necessità di revisione;
- ricevere le segnalazioni di chiarimenti o violazioni e valutarne i contenuti;
- adottare, ove necessario, i provvedimenti del caso ovvero inoltrare ogni più opportuna segnalazione agli Organi di Giustizia Competenti.

#### **art. 4.2 - Violazioni e Sanzioni**

In caso di accertata violazione del Codice Etico, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti e/o collaboratori e/o dai soggetti che a qualunque titolo prestano attività a favore della Lega, sono adottati dal Presidente, o dal soggetto da questi delegato, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi di Lega compatibili con la normativa applicabile, provvedimenti disciplinari, che potranno anche determinare la risoluzione del rapporto e la richiesta dei danni subiti. È fatto salvo il diritto e la facoltà del Presidente di rimettersi integralmente, per quanto concerne il profilo sanzionatorio dei soggetti sportivi tesserati, alle decisioni degli Organi di Giustizia sportiva competenti.

#### **Art. 5 NORMA DI CHIUSURA**

Oltre al contenuto delle norme sopra indicate dovrà ritenersi contrario al presente Codice ogni comportamento che nel caso concreto violi i principi in esso richiamati.